



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale della migrazione (UFM)

Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva svolta dal 30 giugno al 13 agosto 2010

relativa all'avamprogetto d'ordinanza sul sistema centrale
d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Sviluppo dell'acquis di Schengen

Ufficio federale della migrazione

Agosto 2010

Indice

I	Parte generale.....	3
1.	Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva.....	3
1.1.	Situazione iniziale e contenuto del progetto.....	3
1.2	Ordinanze sottoposte a indagine conoscitiva.....	4
1.3.	Sintesi dei pareri.....	4
1.4.	Valutazione dei pareri.....	4
2.	Elenco dei partecipanti.....	5
II	Parte speciale.....	6
A.	Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti.....	6
Art. 1	Oggetto.....	6
Art. 2	Definizioni.....	6
Art. 3	Responsabilità, architettura del sistema nazionale d'informazione visti, Ufficio VISION e VIS-Mail.....	6
Art. 4	Architettura del sistema nazionale d'informazione visti e trasferimento di dati.....	7
Art. 5	Ufficio VISION.....	7
Art. 6	VIS-Mail.....	8
Art. 7	Registrazione dei dati.....	8
Art. 8	Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato.....	8
Art. 9	Proprietario dei dati.....	9
Art. 10	Accesso al sistema nazionale d'informazione visti (art. 109c LStr).....	9
Art. 11	Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr).....	10
Art. 12	Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero.....	11
Art. 13	Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente.....	12
Art. 14	Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo.....	12
Art. 15	Autorità federali.....	13
Art. 16	Autorità cantonali.....	13
Art. 17	Procedura per l'ottenimento dei dati.....	14
Art. 18	Condizioni per l'ottenimento dei dati.....	14
Art. 19	Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE.....	15
Art. 20	Principio del trattamento.....	15
Art. 21	Conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti.....	15
Art. 22	Cancellazione dei dati.....	16
Art. 23	Qualità dei dati.....	16
Art. 24	Conservazione dei dati del C-VIS.....	16
Art. 25	Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali.....	17
Art. 26	Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr).....	17
Art. 27	Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati.....	18
Art. 28	Obbligo d'informare.....	18
Art. 29	Risarcimento danni.....	19
Art. 30	Sicurezza dei dati.....	19
Art. 31	Statistiche.....	20
Art. 32	Consulenza in materia di protezione dei dati.....	20
Art. 33	Vigilanza sul trattamento dei dati.....	20
Art. 34	Abrogazione del diritto vigente.....	21
Allegato 1		22
Allegato 2		22
Allegato 3		23
B.	Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti.....	24
Allegato 3		24

I Parte generale

1. Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva

1.1. Situazione iniziale e contenuto del progetto

Occorre recepire nel diritto nazionale due sviluppi dell'acquis di Schengen. Il regolamento VIS e la decisione VIS sono atti europei notificati alla Svizzera il 16 luglio 2008 e il 25 settembre 2008. L'11 dicembre 2009 il Parlamento ha adottato in votazione finale le basi legali necessarie alla trasposizione di questi atti europei nella legge federale sugli stranieri (LStr) e nella legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). In seguito tali basi legali sono state concretizzate in un'ordinanza.

Sistema centrale d'informazione visti (C-VIS)

Il C-VIS conterrà tutti i dati sui visti emanati dagli Stati Schengen, in particolare le impronte digitali dei richiedenti. Lo scopo è di agevolare la lotta contro le domande multiple nonché l'identificazione delle persone sprovviste di un diritto di soggiorno nello spazio Schengen. Il Parlamento ha seguito la volontà del Consiglio federale di designare un unico punto d'accesso centrale che consenta alle autorità incaricate della prevenzione e della lotta al terrorismo e ad altri reati gravi di avere accesso ai dati del C-VIS. Anche le autorità incaricate del perseguimento penale hanno diritto di ottenere determinate informazioni nell'ambito delle inchieste. La Centrale operativa di fedpol è stata designata quale unico punto d'accesso centrale. L'ordinanza posta in consultazione disciplina in dettaglio la procedura d'accesso ai dati del C-VIS per le autorità migratorie e di polizia. Gli accessi conferiti alle autorità di polizia differiscono a seconda che queste agiscano nel contesto degli incarichi che sono chiamate a espletare nel settore degli stranieri oppure nel settore della prevenzione del terrorismo e di altri reati gravi.

Attualmente l'entrata in funzione del C-VIS è prevista per il mese di giugno 2011. L'allacciamento graduale di tutti gli Stati Schengen al VIS centrale inizierà da una prima regione situata nell'Africa del Nord. I consolati di questa regione dovranno registrare i dati dei richiedenti il visto, comprese le impronte digitali, che saranno trasferiti nel C-VIS.

Sistema nazionale d'informazione visti

In una seconda tappa, il sistema nazionale d'informazione visti sostituirà l'attuale sottosistema EVA (rilascio elettronico dei visti) del sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC). Esso sarà tuttavia del tutto indipendente dal SIMIC. La sua entrata in funzione è prevista per la metà del 2012. Consentirà una migliore interoperatività con il C-VIS. Gli accessi delle autorità migratorie e di polizia al futuro sistema nazionale d'informazione visti sono parimenti definiti nell'ordinanza.

Indagine conoscitiva

I due nuovi atti europei disciplinano gli accessi e l'utilizzo dei dati del C-VIS. La Svizzera ha dovuto determinare in maniera esatta le autorità autorizzate ad accedere ai dati del sistema centrale e del sistema nazionale. Gli accessi concernono anzitutto le autorità amministrative. Pertanto gli avamprogetti d'ordinanza possono essere definiti di portata minore, motivo per cui si è rinunciato a una consultazione esterna, optando per un'indagine conoscitiva (art. 10 cpv. 1 della legge sulla consultazione), com'è stato il caso anche nel 2009 nel contesto delle modifiche legali. Sono state consultate solo le cerchie e le autorità interessate. L'indagine conoscitiva si è svolta dal 30 giugno al 13 agosto 2010.

In totale sono giunti nove pareri. Rileviamo che l'ASM ha rinunciato ad esprimersi.

1.2 Ordinanze sottoposte a indagine conoscitiva

Sono state redatte due ordinanze. Il principale oggetto sottoposto a indagine conoscitiva è l'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti. Si tratta dell'ordinanza definitiva che entrerà in vigore al momento dell'entrata in funzione del sistema nazionale d'informazione visti, verosimilmente nel 2012.

È inoltre stata redatta un'ordinanza transitoria per la prima fase della messa in funzione del sistema centrale d'informazione visti. Quest'ordinanza entrerà verosimilmente in vigore nel giugno 2011 in concomitanza con l'entrata in funzione del C-VIS e con l'allacciamento della Svizzera allo stesso. Sarà abrogata al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza definitiva summenzionata.

I partecipanti all'indagine conoscitiva si sono espressi in merito all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti, ossia l'ordinanza definitiva valevole per ambo i sistemi d'informazione. I commenti e le osservazioni formulati sono tuttavia valevoli anche per gli articoli corrispondenti dell'ordinanza transitoria (cfr. Parte II, B).

1.3 Sintesi dei pareri

Una netta maggioranza degli organismi consultati si sono espressi a favore dell'introduzione del sistema centrale d'informazione visti. Il sistema consentirà di migliorare il controllo dei richiedenti prima del rilascio del visto. Le cerchie consultate hanno altresì approvato la creazione del nuovo sistema nazionale d'informazione visti.

Diverse associazioni, in particolare nel settore della polizia, auspicano tuttavia accessi in rete più estesi ai dati dei sistemi d'informazione.

Il TAF, la CCCP e l'UCC auspicano un accesso in rete più esteso ai dati del sistema nazionale d'informazione visti. La CCCP chiede che le autorità cantonali di polizia abbiano accesso ad alcuni dati supplementari del C-VIS.

Inoltre l'ASCPM chiede che le autorità di polizia delle Città, in quanto autorità di polizia municipali, abbiano un accesso diretto al C-VIS, come le autorità cantonali di polizia.

L'ASA ribadisce la propria posizione nel contesto di Schengen, confermata da un parere giuridico: le misure di sicurezza, quindi anche quelle che consentono l'attuazione del sistema Schengen in Svizzera, rivestono un carattere puramente statale e non devono pertanto implicare per i gestori degli aerodromi l'adozione di siffatte misure, né l'espletamento di mansioni nuove o supplementari legate all'esecuzione degli accordi di Schengen da parte della Svizzera.

1.4 Valutazione dei pareri

I partecipanti all'indagine conoscitiva che hanno inoltrato un parere senza tuttavia pronunciarsi in dettaglio su tutte le proposte di cambiamento sono annoverati tra le voci favorevoli al progetto sottoposto a indagine conoscitiva.

Le osservazioni formulate in merito a determinate proposte di cambiamento figurano sotto l'articolo d'ordinanza corrispondente. Le disposizioni che non sono oggetto di osservazioni specifiche sono considerate approvate. Le cerchie consultate che non hanno inoltrato un parere o che vi hanno espressamente rinunciato figurano al punto 2.

2. Elenco dei partecipanti

Cantoni:

TG Turgovia

Altre cerchie interessate:

ASUSC	Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile
SCPCS	Società dei capi di polizia delle città svizzere
CAIS	Conferenza delle autorità inquirenti svizzere
CCCP	Conferenza dei comandanti cantonali di polizia
UCC	Ufficio centrale di compensazione
ASCPM	Associazione svizzera dei corpi delle polizie municipali
ASA	Associazione svizzera degli aerodromi

Tribunali federali:

TAF Tribunale amministrativo federale

Hanno rinunciato a esprimersi:

ASSA	Associazione svizzera dei servizi degli abitanti
AUSL	Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
CDCF	Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
CDCGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
FST	Federazione svizzera del turismo
SOS	Soccorso operaio svizzero

Aeroporto di Zurigo-Kloten

Aeroporto di Basilea -Muhlouse

Aeroporto di Ginevra-Cointrin

Aeroporto di San Gallo-Altenrhein

Aeroporto di Belp

Aeroporto di Lugano-Agno

Aeroporto di Samedan

Aeroporto di Sion

Aeroporto di Grenchen

Aeroporto di La Chaux-de-Fonds-Les Eplatures

Aeroporto di Losanna-La Blécherette

Aeroporto di Locarno-Magadino

Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri e alla lotta al razzismo

SWISS

II **Parte speciale**

A. Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la responsabilità sul sistema nazionale d'informazione visti e sulla sua architettura;
- b. i diritti d'accesso e le competenze delle autorità riguardo al sistema nazionale d'informazione visti;
- c. i diritti d'accesso delle autorità riguardo al sistema centrale d'informazione visti (C-VIS);
- d. la procedura di trasmissione dei dati del C-VIS dal punto d'accesso centrale alle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16;
- e. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
- f. i diritti delle persone interessate;
- g. la sicurezza dei dati, il ruolo dei consulenti in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati;
- h. l'autocontrollo e le modalità d'applicazione delle sanzioni.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. N-VIS: applicazione nazionale che trasferisce al C-VIS i dati registrati in virtù del regolamento (CE) n. 767/2008 (regolamento VIS) e consente l'accesso ai dati del C-VIS;
- b. Stato terzo: ogni Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), eccettuato il Liechtenstein;
- c. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Schengen; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 1;
- d. Stato Dublino: Stato vincolato da uno degli accordi d'associazione a Dublino; detti accordi figurano all'allegato I paragrafo 2.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 3 Responsabilità, architettura del sistema nazionale d'informazione visti, Ufficio VISION e VIS-Mail

¹ L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile del sistema nazionale d'informazione visti.

² Esso statuisce in un regolamento sul trattamento dei dati segnatamente sulle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 4 Architettura del sistema nazionale d'informazione visti e trasferimento di dati

¹ Il sistema nazionale d'informazione visti contiene i dati relativi a ogni domanda di visto ricevibile, classificati conformemente all'allegato 2.

² I dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferiti mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

³ Tutte le modifiche o cancellazioni di dati registrati conformemente al regolamento VIS CE sono trasferite mediante la procedura informatizzata al C-VIS per il tramite del N-VIS.

⁴ Il regolamento sul trattamento ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 disciplina in particolare il trasferimento dei dati del sistema nazionale d'informazione visti al C-VIS per il tramite del N-VIS.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 5 Ufficio VISION

¹ L'Ufficio VISION dell'UFM riceve e trasmette le domande di consultazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento VIS CE e dell'articolo 22 del regolamento (CE) n° 810/2009 (codice dei visti CE); invia la domanda di consultazione accompagnata dal numero della domanda al C-VIS, indicando lo o gli Stati Schengen da consultare.

² Questa procedura si applica anche allo scambio d'informazioni concernenti il rilascio di visti con validità territoriale limitata, alla trasmissione di altri messaggi nel quadro della cooperazione consolare nonché alle domande di trasmissione di documenti legati alla domanda di visto, o di copie elettroniche di tali documenti conformemente all'articolo 16 paragrafo 3 del regolamento VIS CE.

³ L'Ufficio VISION comunica tramite l'applicazione VISION e il VIS-Mail.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 6 VIS-Mail

¹ Il meccanismo di comunicazione VIS-Mail consente la trasmissione d'informazioni tra Stati nei cui confronti è entrato in vigore il regolamento VIS CE, attraverso l'infrastruttura del sistema d'informazione visti.

² Il VIS-Mail può essere utilizzato per comunicare i tipi d'informazione seguenti:

- a. messaggi concernenti la cooperazione consolare e le domande di documenti giustificativi;
- b. messaggi concernenti dati inesatti;
- c. nazionalità di uno Stato membro acquisita da un richiedente.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 7 Registrazione dei dati

¹ Qualora una domanda di visto sia ammissibile ai sensi dell'articolo 19 del codice dei visti CE, le autorità competenti in materia di visti registrano le categorie di dati I, quindi, in funzione dello svolgimento della procedura, le categorie di dati II-VI figuranti all'allegato 2, conformemente agli articoli 8-14 del regolamento VIS CE. Questi dati sono trasferiti al C-VIS conformemente all'articolo 4 capoverso 2.

² Le autorità competenti in materia di visti registrano inoltre la categoria di dati VII dell'allegato 2. Questi dati non sono trasmessi al C-VIS.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 8 Registrazione in caso di rappresentanza di un altro Stato

¹ Qualora registri i dati relativi a una domanda di visto in qualità di rappresentante di un altro Stato, l'autorità svizzera indica nel sistema l'identità dello Stato Schengen rappresentato.

² La medesima indicazione è inserita in caso di rilascio del visto, d'interruzione della domanda oppure di rifiuto, revoca, annullamento o proroga del visto.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 9 Proprietario dei dati

¹ L'autorità svizzera competente in materia di visti è proprietaria dei dati che ha registrato al momento del deposito della domanda di visto.

² Resta proprietaria dei dati registrati al momento della decisione di rilascio del visto o della proroga del visto.

³ L'autorità che copia le impronte digitali figuranti in un fascicolo di domanda del C-VIS diviene proprietaria del nuovo fascicolo così creato.

⁴ Un unico Stato è proprietario dei fascicoli di domanda collegati ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 4 del regolamento VIS CE. Solo tale Stato è autorizzato a creare o modificare i collegamenti creati tra vari membri del gruppo.

⁵ Solo lo Stato proprietario di un fascicolo di domanda di visto è autorizzato a collegarlo a uno o più altri fascicoli del richiedente interessato o a sopprimere tali collegamenti.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 10 Accesso al sistema nazionale d'informazione visti (art. 109c LStr)

¹ I servizi seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema nazionale d'informazione visti per svolgere i propri compiti:

a. presso l'UFM:

1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e d'identificazione,

2. l'Ambito direzionale Asilo e ritorno: nel quadro dell'esame delle domande d'asilo,

3. il Servizio dei fascicoli: ai fini dell'archiviazione,

4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti,

5. la Divisione Ammissione Mercato del lavoro: per esaminare le domande sottostanti al diritto in materia di stranieri;

b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per effettuare i controlli d'identità ed emanare visti eccezionali;

c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per procedere all'esame delle domande di visto;

d. il Segretariato di Stato, la Direzione politica e le Mansioni consolari della Direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE): per l'esame delle richieste di visto e dei ricorsi nella sfera di competenze del Dipartimento;

e. l'Ufficio centrale di compensazione: per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;

f. presso l'Ufficio federale di polizia (fedpol):

1. il Servizio giuridico: per decidere eventuali misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

2. il servizio incaricato della gestione del sistema informatizzato di ricerca RIPOL: per l'identificazione delle persone nell'ambito del controllo delle segnalazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008,

3. i servizi competenti in materia di corrispondenza Interpol e la Centrale operativa: per l'identificazione delle persone in relazione con i compiti nel settore dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia, segnatamente nell'ambito della cooperazione con l'Ufficio europeo di polizia (Europol),

4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: per l'identificazione delle persone in relazione con lo scambio d'informazioni di polizia e in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria nonché nell'ambito dello scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
 5. il servizio competente in materia di documenti d'identità e di ricerche di persone scomparse: per le ricerche concernenti la dimora delle persone,
 6. il servizio incaricato della gestione dell'AFIS: per l'identificazione di persone ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 LStr,
 7. il servizio competente presso l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro: per l'identificazione delle persone e l'accertamento del loro statuto di dimora effettuati nell'ambito dei suoi compiti legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro;
 - g. le autorità migratorie cantonali e comunali e le autorità cantonali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
 - h. gli uffici di stato civile e le loro autorità di vigilanza nonché l'Ufficio federale dello stato civile: per l'esame della regolarità del soggiorno in Svizzera dei fidanzati che non sono ancora cittadini svizzeri e per la comunicazione all'autorità competente dell'identità dei fidanzati che non hanno fornito prova del loro soggiorno regolare;
 - i. la Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale dell'Ufficio federale di giustizia: in relazione con procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale;
 - j. il Servizio informazioni della Confederazione: per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla LMSI;
 - k. il Tribunale amministrativo federale: per l'istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr.
- ² I diritti d'accesso sono retti dall'allegato 2.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

L'articolo 10 capoverso 1 lettera h concerne l'ASUSC, la quale auspica che gli ufficiali di stato civile godano di accessi per quanto possibile estesi ai sistemi d'informazione sui visti, in modo da poter adempiere ai loro nuovi compiti nel contesto del controllo della legalità del soggiorno dei fidanzati stranieri. L'ASUSC chiede di avere il maggiore accesso possibile ai dati del sistema nazionale d'informazione visti al fine di compiere al meglio la sua missione.

Nessuna osservazione

TAF

Art. 11 Consultazione in rete del C-VIS (art. 109a LStr)

¹ I servizi seguenti possono consultare in rete i dati del C-VIS per svolgere i propri compiti:

- a. presso l'UFM:
 1. la Divisione Ammissione Dimora: nel quadro dei compiti legati al settore dei visti,
 2. le sezioni Dublino dell'UFM nonché i collaboratori dei Centri di registrazione e procedura: al fine di determinare lo Stato Dublino responsabile per l'esame di una domanda d'asilo,
 3. l'Ambito direzionale Asilo e ritorno: in vista dell'esame delle domande d'asilo in merito alle quali la Svizzera è chiamata a decidere,
 4. la Sezione informatica e statistica: per effettuare le statistiche sui visti conformemente all'articolo 17 del regolamento VIS CE;

- b. i posti di confine delle polizie cantonali e il Corpo delle guardie di confine: per emanare visti eccezionali;
 - c. le rappresentanze svizzere all'estero e la missione svizzera presso l'ONU a Ginevra: per procedere all'esame delle domande di visto;
 - d. il Segretariato di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l'esame delle richieste di visto nella sfera di competenze del Dipartimento;
 - e. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia competenti:
 - 1. per effettuare il controllo alle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero,
 - 2. per procedere alla verifica dell'identità del detentore del visto, esaminare l'autenticità del visto o verificare se sono adempite le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero,
 - 3. per identificare le persone non detentrici di un visto che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero;
 - f. le autorità migratorie cantonali e i Comuni ai quali i Cantoni hanno delegato le loro competenze: per svolgere i loro compiti in materia di visti.
- ² In qualità di punto d'accesso centrale, la Centrale operativa di fedpol può consultare in rete i dati del C-VIS.
- ³ I diritti di consultazione sono retti dall'allegato 3.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Rigetto

Cantone:

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASCPM

L'ASCPM vorrebbe che le autorità di polizia delle Città, in quanto autorità di municipali polizia, godessero di un accesso diretto al C-VIS alla stregua delle autorità cantonali di polizia (art. 11 cpv. 1 lett. e). Questa richiesta è già stata formulata dalle autorità di sicurezza nel quadro del recepimento del regolamento sul sistema d'informazione visti e della decisione relativa all'accesso ai dati del C-VIS. Tale osservazione vale anche per l'articolo 9 dell'ordinanza transitoria.

Nessuna osservazione

TAF

Art. 12 Consultazione alle frontiere esterne Schengen o sul territorio svizzero

¹ La consultazione del C-VIS ai fini di controllo presso i punti di attraversamento delle frontiere esterne Schengen è effettuata conformemente all'articolo 18 paragrafi 1 e 2 del regolamento VIS CE, in base al numero della vignetta di visto, da solo o in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto.

Le categorie di dati di cui all'articolo 18 paragrafo 4 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

² La consultazione del C-VIS ai fini di controllo dell'identità del detentore del visto e dell'autenticità del visto e della verifica delle condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio è effettuata conformemente all'articolo 19 paragrafo 1 del regolamento VIS CE, in base al numero della vignetta di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del detentore del visto oppure unicamente del numero della vignetta di visto.

Le categorie di dati di cui all'articolo 19 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo

³ Per i detentori del visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, la ricerca è effettuata in base al solo numero della vignetta di visto.

⁴ Se la verifica non dà esito oppure se sussistono dubbi circa l'identità della persona, può essere effettuata una ricerca in base alle sole impronte digitali figuranti nel sistema.

⁵ Se la ricerca in base alle impronte digitali non dà esito, può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:

a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;

b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all'autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.

⁶ Le categorie di dati di cui all'articolo 20 paragrafo 2 del regolamento VIS CE possono essere consultate se la ricerca dà un risultato positivo.

⁷ Può essere effettuata una ricerca in base alle impronte digitali al solo scopo di identificare una persona non detentrici di un visto. Se le impronte digitali dell'interessato non possono essere utilizzate o se la ricerca non dà esito, può essere effettuata una ricerca conformemente al capoverso 5.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 13 Consultazione al fine di determinare lo Stato Dublino competente

¹ La consultazione del C-VIS al fine di determinare lo Stato Dublino competente ai sensi degli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003 è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

² Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:

a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;

b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all'autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato o prorogato un visto scaduto oltre sei mesi prima del deposito della domanda d'asilo, possono essere consultate le categorie di dati di cui all'articolo 21 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

⁴ È possibile consultare i dati di domande collegate unicamente qualora le domande siano state collegate a motivo dell'appartenenza familiare (gruppo famiglia).

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 14 Consultazione al fine di esaminare una domanda d'asilo

¹ La consultazione del C-VIS al fine di esaminare una domanda d'asilo è effettuata in base alle impronte digitali del richiedente l'asilo.

² Se la verifica in base alle impronte digitali non dà esito può essere effettuata una ricerca in combinazione con la nazionalità attuale e quella alla nascita in base:

- a. al nome, cognome, sesso, cognome alla nascita (cognome anteriore), data, luogo e Paese di nascita;
- b. al tipo e al numero del documento di viaggio, all'autorità emittente e alla data di rilascio e di scadenza.

³ Se la ricerca dà un risultato positivo e se è stato rilasciato un visto, possono essere consultate le categorie di dati di cui all'articolo 22 paragrafo 2 del regolamento VIS CE.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 15 Autorità federali

Le autorità federali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettere a c LStr sono:

- a. presso fedpol: la Polizia giudiziaria federale;
- b. presso il Servizio informazioni della Confederazione:
 - 1. divisione acquisizione,
 - 2. divisione Analisi,
 - 3. coordinazione lotta al terrorismo,
 - 4. coordinazione servizio informazioni vietato,
 - 5. coordinazione lotta all'estremismo,
 - 6. coordinazione non-proliferazione,
 - 7. ambito servizio degli stranieri;
- c. presso il Ministero pubblico della Confederazione:
 - 1. il servizio giuridico: per eseguire le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale, in particolare in applicazione dell'articolo 82 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA),
 - 2. il centro di competenze Assistenza giudiziaria internazionale (ECI), Protezione dello Stato, Terrorismo/Criminalità economica (Berna), Criminalità economica/Criminalità organizzata, Riciclaggio di denaro (sedi distaccate di Losanna, Lugano e Zurigo): per la lotta contro i crimini e delitti internazionali e il perseguimento dei reati sottoposti alla giurisdizione federale secondo gli articoli 336 e 337 del Codice penale.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 16 Autorità cantonali

Le autorità cantonali autorizzate ai sensi dell'articolo 109a capoverso 3 lettera d LStr sono:

- a. le polizie cantonali;
- b. le polizie comunali delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano;
- c. le autorità di perseguimento penale, per il tramite delle polizie cantonali.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

La CAIS approva il fatto che le autorità di perseguimento penale possano accedere ai dati del sistema centrale d'informazione visti mediante una domanda depositata presso le polizie cantonali.

L'ASCPM chiede di potere accedere ai dati non solo nel contesto della lotta al e della prevenzione del terrorismo o altri reati gravi, bensì anche qualora determinate persone siano sprovviste di documenti e dichiarino di aver perso il visto. Dovrebbe essere possibile consultare il sistema centrale anche nei casi rientranti nell'ambito dei controlli della legalità del soggiorno.

Nessuna osservazione

TAF

Art. 17 Procedura per l'ottenimento dei dati

¹ Le unità operative delle autorità autorizzate di cui agli articoli 15 e 16 presentano alla Centrale operativa di fedpol, per via elettronica, una domanda motivata d'accesso ai dati del C-VIS.

² In caso d'urgenza eccezionale, un'unità operativa può presentare una domanda anche oralmente. La Centrale operativa di fedpol tratta immediatamente la domanda e verifica successivamente se sono adempite tutte le condizioni di cui all'articolo 18 e se si trattava effettivamente di un caso eccezionale. La verifica ulteriore è effettuata immediatamente dopo il trattamento della domanda.

³ Fedpol disciplina le modalità procedurali in un regolamento sul trattamento.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 18 Condizioni per l'ottenimento dei dati

¹ La Centrale operativa fedpol verifica:

- a. se i dati sono necessari alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati terroristici o di altri reati penali gravi di cui all'allegato 4;
- b. se un caso specifico rende necessaria la trasmissione dei dati;
- c. se vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la trasmissione dei dati contribuirà in maniera significativa alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione dei reati di cui all'allegato 4.

² Se sono adempite le condizioni del capoverso 1, il punto d'accesso centrale accede al C-VIS unicamente attraverso le categorie di dati di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della decisione del Consiglio 2008/633/GAI (decisione VIS UE).

³ Se la ricerca dà un risultato positivo, il punto d'accesso centrale trasmette in modo sicuro i dati di cui all'articolo 5 paragrafo 3 della decisione VIS UE all'unità operativa.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 19 Scambio di dati con Stati dell'UE nei cui confronti non è entrato in vigore il regolamento VIS CE

¹ Gli Stati membri dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE possono rivolgere le loro domande per l'ottenimento di dati del C-VIS alle autorità di cui agli articoli 15 e 16.

² L'esame di queste domande compete alla Centrale operativa di fedpol.

³ La procedura è retta dall'articolo 17.

⁴ La Centrale operativa di fedpol può rivolgere una domanda all'autorità competente di uno Stato membro dell'UE nei cui confronti non è ancora entrato in vigore il regolamento VIS CE, al fine di ottenere informazioni in materia di visti.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 20 Principio del trattamento

Solo le autorità che hanno registrato i dati trasmessi al C-VIS sono abilitate a modificarli.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 21 Conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti

¹ I dati del sistema nazionale d'informazione visti sono conservati al massimo cinque anni.

² Il termine inizia a decorrere:

- a. dalla data di scadenza del visto: in caso di rilascio di un visto;
- b. dalla nuova data di scadenza del visto: in caso di proroga di un visto;
- c. dalla data in cui il fascicolo di una domanda è creato nel sistema nazionale d'informazione visti: in caso di ritiro, chiusura o interruzione della domanda;
- d. dalla data della decisione dell'autorità incaricata dei visti: in caso di rifiuto, annullamento o revoca di un visto.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 22 Cancellazione dei dati

¹ Se una persona acquista la cittadinanza svizzera:

a. le autorità competenti in materia di visti cancellano senza indugio il fascicolo della domanda della persona interessata e i legami con i fascicoli del coniuge o dei figli, oppure del gruppo con cui ha viaggiato, purché i dati relativi alla domanda siano stati registrati dalle autorità svizzere;

b. l'UFM informa senza indugio lo o gli Stati Schengen che hanno registrato i dati relativi al visto.

² Le autorità competenti in materia di cittadinanza sono tenute a informare l'UFM (Sezione Basi visti) di tutte le naturalizzazioni.

³ Se il rifiuto del visto è annullato dall'autorità di ricorso competente, i dati relativi al rifiuto del rilascio sono cancellati dall'autorità che ha rifiutato il visto.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 23 Qualità dei dati

¹ L'UFM si accerta che i dati siano esatti e che il trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti sia lecito.

² In presenza di elementi che indichino che i dati sono inesatti o non sono stati trattati conformemente al diritto, l'UFM è informato immediatamente.

³ L'UFM adotta le misure necessarie non appena viene a conoscenza di dati inesatti o di un trattamento non conforme al diritto.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 24 Conservazione dei dati del C-VIS

¹ Nessun dato estratto dal C-VIS può essere conservato nel sistema nazionale d'informazione visti o in un'altra collezione di dati nazionale.

² Se necessario in un caso individuale, taluni dati del C-VIS possono essere conservati nel sistema nazionale d'informazione visti per una durata limitata al trattamento del caso in esame, conformemente all'articolo 30 del regolamento VIS CE.

³ Le autorità di cui agli articoli 15 e 16 sono tenute a distruggere i dati che hanno ottenuto dalla Centrale operativa di fedpol, a meno che si siano rivelati necessari conformemente ai fini della decisione VIS UE.

⁴ L'utilizzo di dati non conforme ai capoversi 1-3 costituisce un utilizzo fraudolento di dati ai sensi dell'articolo 120d LStr.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 25 Comunicazione di dati a Stati terzi o a organizzazioni internazionali

¹ I dati trattati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS non possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale.

² In un caso individuale, i dati seguenti del C-VIS relativi a una persona possono essere comunicati a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'allegato del regolamento VIS CE per dimostrare l'identità di un cittadino di Paese terzo, anche ai fini del ritorno, se sono adempite le condizioni dell'articolo 31 del regolamento VIS CE:

- a. cognome, cognome di nascita, nomi, sesso, data della domanda, luogo e Paese di nascita;
- b. cittadinanza attuale e cittadinanza alla nascita;
- c. tipo e numero del documento di viaggio, autorità che lo ha rilasciato e data di rilascio e di scadenza;
- d. residenza;
- e. per i minori, cognomi e nomi del detentore dell'autorità parentale o del tutore legale.

³ I dati del sistema nazionale d'informazione visti possono essere comunicati in un caso individuale conformemente all'articolo 105 LStr.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 26 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr)

¹ Il DFAE e l'UFM si accertano che il diritto dello Stato terzo in cui è mandatato un prestatore di servizi garantisca il rispetto della protezione dei dati.

² Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all'articolo 43 paragrafo 2 e all'allegato X del codice dei visti CE.

³ Spetta al DFAE:

- a. verificare la solvenza e l'affidabilità dei prestatori di servizi incaricati;
- b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabilite nella convenzione di cui al capoverso 2;
- c. controllare l'attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conformemente all'articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE;
- d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessarie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti;
- e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell'articolo 44 del codice dei visti CE.

⁴ Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capo-verso 3 sono svolti in collaborazione.

⁵ La Svizzera è responsabile in caso di disattenzione da parte dei prestatori di servizi degli obblighi relativi ai dati personali dei richiedenti dei visti.

⁶ Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepassano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all'articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti CE, l'emolumento prelevato non deve superare la metà dell'emolumento di visto.

⁷ Conformemente all'articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere uno o tutti i compiti di cui all'articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti CE.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 27 Diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati

¹ Chiunque fa valere il proprio diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione di dati del sistema nazionale d'informazione visti o del C-VIS deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all'UFM.

² L'UFM tratta la domanda di diritto d'accesso d'intesa con l'autorità che ha registrato i dati nel sistema nazionale d'informazione visti o lo Stato che ha trasferito i dati nel C-VIS.

³ Registra tutte le domande di diritto d'accesso.

⁴ Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica e cancellazione di dati del C-VIS che non sono stati registrati dalla Svizzera, quest'ultima deve contattare entro 14 giorni lo Stato che ha registrato i dati sui visti e trasmettergli la domanda. L'UFM informa l'interessato della trasmissione della domanda.

⁵ Tratta senza indugio le domande d'accesso, di rettifica o di cancellazione.

⁶ Conferma per scritto e senza indugio all'interessato tutte le rettifiche o cancellazioni di dati, oppure gli comunica che non è disposto a rettificare o cancellare i dati e per quali motivi.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 28 Obbligo d'informare

¹ Al momento di rilevare i dati biometrici e personali del richiedente, questi è informato per scritto:

- a. dell'identità del detentore della collezione;
- b. delle finalità del trattamento dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;
- c. delle categorie di destinatari dei dati;
- d. della durata di conservazione dei dati nel sistema nazionale d'informazione visti e nel C-VIS;

- e. del carattere obbligatorio della registrazione dei dati per l'esame della domanda;
- f. dell'esistenza del diritto d'accesso, di rettifica e di cancellazione, delle procedure da seguire per esercitare tali diritti, delle coordinate dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

² La persona fisica o giuridica che rivolge un invito o che assumerà presumibilmente le spese di sussistenza durante il soggiorno del richiedente il visto riceve parimenti le informazioni di cui al capoverso 1.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 29 Risarcimento danni

La responsabilità in caso di danni legati alla gestione del sistema nazionale visti è retta dalla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità, e in particolare, per analogia, dagli articoli 19a-19c.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 30 Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. la sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 26 settembre 2003 sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. le Istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione (CIC) del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

² L'UFM statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 31 Statistiche

¹ Sulla base dei dati contenuti nel sistema nazionale d'informazione visti, l'UFM, nella misura in cui sia necessario per adempiere i suoi compiti legali e in collaborazione con l'Ufficio federale di statistica, allestisce statistiche periodiche.

² L'UFM pubblica le statistiche più importanti.

³ Su richiesta, può mettere a disposizione di autorità nonché di persone private od organizzazioni i dati statistici complementari di cui necessitano.

⁴ In collaborazione con l'Ufficio federale di statistica può parimenti effettuare statistiche concernenti il C-VIS. Gli accessi a tal fine sono retti dall'allegato 3.

⁵ In nessun caso le statistiche devono consentire di trarre conclusioni nei confronti degli interessati.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 32 Consulenza in materia di protezione dei dati

¹ Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Coordina l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 2 con gli uffici coinvolti.

² I consulenti per la protezione dei dati degli uffici coinvolti, ciascuno nel proprio settore, si occupano di:

- a. informare le persone che trattano i dati;
- b. istruire queste persone;
- c. effettuare i controlli necessari;
- d. colmare tempestivamente le lacune;
- e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 33 Vigilanza sul trattamento dei dati

¹ Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'IFPDT collaborano attivamente nell'ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.

² Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

³ L'IFPDT è l'autorità nazionale ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 1 del regolamento VIS CE e dell'articolo 8 paragrafo 5 e dell'articolo 11 della decisione VIS UE. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 34 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza VIS del ... è abrogata.

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 35 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. a

Abrogata

Allegato 1

L'allegato è modificato come segue:

...i campi di dati relativi ai visti (EVA) sono soppressi

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Art. 36 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore al momento dell'entrata in funzione del sistema nazionale d'informazione visti, il

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Allegato 1

Allegato 1

Accordi d'associazione a Schengen e accordi d'associazione a Dublino

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

Nessuna osservazione

TAF

Allegato 2

Allegato 2

Accesso al sistema nazionale visti

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC, TAF

Il TAF si chiede il perché della lieve divergenza d'accesso tra l'allegato 2 dell'ordinanza definitiva e l'allegato 3 dell'ordinanza provvisoria. Nel primo caso il TAF ha accesso alle rubriche «Autorità competente» e «Motivi della proroga», nel secondo caso no. Siccome non del tutto identiche, è difficile confrontare tutte le rubriche con quelle tuttora vigenti per il SIMIC.

Numeri II - VI

Il TAF dovrebbe poter consultare (livello d'accesso A) la prima rubrica «Stato della procedura: domanda depositata» nonché i numeri II - VI.

Numero II

Il TAF dovrebbe poter consultare la rubrica «Categoria di visto». Tuttora ha infatti accesso al campo «Tipo di visto» del SIMIC.

Numero VII.

Il TAF chiede di poter accedere alla rubrica «Durata del soggiorno autorizzato dal visto (> 90 giorni)». Attualmente ha infatti accesso alla rubrica corrispondente del SIMIC «Durata di validità del visto».

La CCCP chiede che le categorie di dati che possono essere consultati dalle polizie cantonali nel sistema nazionale d'informazione visti siano completate mediante i dati seguenti:

- Professione e datore di lavoro
- Nome e cognome del detentore dell'autorità parentale o del tutore
- Fotografia del richiedente
- Impronte digitali del richiedente
- Al momento della proroga di un visto, luogo e data della decisione nonché autorità competente e luogo
- Indirizzo postale.

L'UCC vorrebbe conservare gli accessi attuali ai dati sui visti del SIMIC. Ha chiesto altresì di ottenere per il proprio servizio di gestione del registro «UPI» (Unique Person Identification) un accesso a diversi nuovi dati figuranti nel sistema nazionale d'informazione visti, come ad esempio la durata del soggiorno e del transito prevista, i principali obiettivi del viaggio, le date di partenza e d'arrivo nello spazio Schengen previste ecc.

Allegato 3

Allegato 3

Accesso al VIS centrale

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, UCC

La CCCP auspica che le autorità cantonali di polizia possano accedere ai seguenti dati del sistema centrale d'informazione visti: durata di validità del visto - date di inizio e fine della validità del visto. Questi dati sono importanti segnatamente per riconoscere le falsificazioni.

Nessuna osservazione

TAF

B. Ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti

Talune disposizioni dell'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti sono parimenti contenute nell'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti. Si tratta delle disposizioni inerenti al sistema centrale, ossia degli articoli 1, 2, 5-9, 11-20, 23-25, 27-33, e degli allegati 1 e 3 dell'ordinanza definitiva. Le osservazioni dei partecipanti all'indagine conoscitiva riassunte precedentemente valgono pertanto anche per le disposizioni corrispondenti dell'ordinanza prevista per la prima fase di messa in funzione del VIS. Per motivi di economia procedurale rinunciamo a riprendere in questo capitolo le medesime disposizioni e i medesimi allegati. Rinunciamo altresì a reiterare la valutazione di cui al capitolo dedicato all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti e sul sistema nazionale d'informazione visti.

Nel presente capitolo dedicato all'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti occorre segnalare un unico elemento. Si tratta di un allegato volto a completare i dati contenuti sinora nell'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC. È opportuno elencare i nuovi dati che le autorità competenti in materia di visti dovranno registrare sin dall'entrata in funzione del VIS. È altresì opportuno prevedere i diritti d'accesso al sistema EVA del SIMIC. Questi nuovi dati sono elencati all'allegato 3 dell'ordinanza sul sistema centrale d'informazione visti sottoposta a indagine conoscitiva.

Allegato 3

Allegato 3

Nuovi dati registrati in EVA dall'entrata in funzione del VIS

Approvazione

Cantone: TG

Associazioni mantello dell'economia:

Altre cerchie interessate: ASA, ASCPM, ASUSC, CAIS, CCCP, SCPCS, TAF, UCC

Il TAF si chiede il perché della lieve divergenza d'accesso tra l'allegato 2 dell'ordinanza definitiva e l'allegato 3 dell'ordinanza provvisoria. Nel primo caso il TAF ha accesso alle rubriche «Autorità competente» e «Motivi della proroga», nel secondo caso no.

L'UCC vorrebbe conservare gli accessi odierni ai dati sui visti del SIMIC.